

COMUNE DI GENONI
Provincia del SUD SARDEGNA
L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N.20 del 19/11/2020

Oggetto: MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022

L'Organo di Revisione del Comune di Genoni, alla luce dei documenti acquisiti, premesso che :

- con pec del 17.11.2020 ha ricevuto la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di modifica del fabbisogno del personale 2020/2022;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
 - l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita: Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno"
 - Appurato che :
la programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 27/12/2019, l'Ente ha approvato la "Programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 08/11/2019 è stata confermata l'inesistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 08/11/2019 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità anno 2020/2022;
- Viste le disposizioni contenute nell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 del decreto ministeriale 17/03/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020;
- Appurato che il D.L. n. 34/2019, all'articolo 33, ha introdotto, a far data dal 20/04/2020 ,una serie di modifiche significative alla disciplina delle facoltà assunzionali dettata per i Comuni, stabilendo il "superamento delle attuali regole fondate sul turn-over con l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale."

Dalle nuove disposizioni normative si desume che le amministrazioni comunali possono incrementare le loro capacità assunzionali se sono in possesso dei parametri di virtuosità che il DM ha previsto nel

calcolo del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, dove queste ultime sono assunte senza considerare il fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, al fine di definire la capacità assunzionale del personale a tempo indeterminato in capo ad ogni ente, e per garantire il rispetto della

disposizione normativa di riferimento, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; mentre per le entrate correnti si utilizzano “ quelle relative ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti. Inoltre, il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione 2018, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso”.

“La tabella contenuta nell’art. 4, comma 1, del Decreto rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi valori-soglia di riferimento. In base al secondo comma dell’art. 4, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia. **I comuni sotto soglia non sono tenuti ad approvare una nuova deliberazione dei piani assunzionali, essendo sufficiente la certificazione di compatibilità dei piani già approvati con la nuova disciplina**”

Il Comune di Genoni si colloca nella fascia demografica dei Comuni con meno di mille abitanti, a tale fascia demografica corrisponde un valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, come definite in precedenza, non superiore al 29,50 per cento.

Dagli atti pervenuti al sottoscritto organo di revisione, ed alla luce della suddetta normativa, il calcolo del parametro di riferimento, comunicato dal Servizio Finanziario dell’Ente, colloca il Comune di Genoni al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell’art.4 comma 1 del DPCM, attestandosi al 28,83%.

I Comuni virtuosi, cioè quelli che stanno al di sotto del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti fissato dal D.M., possono effettuare assunzioni ulteriori rispetto alle normali capacità assunzionali. Tali assunzioni possono essere effettuate entro i tetti di spesa aggiuntivi previsti dalla tabella 2 del provvedimento. Tali valori sono calcolati come incremento della spesa del personale dell’anno 2018.

L’Organo di revisione prende atto, alla luce dei documenti acquisiti, e dai controlli posti in essere, che la spesa di personale prevista dal piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 con l’assunzione a tempo indeterminato in previsione nel corso del 2020, consente di mantenere la spesa di personale al di sotto del valore soglia stabilito dal D.M attuativo dell’art.33 comma 2 del decreto legge n.34 del 2019. La spesa di personale per l’anno 2020, come risulta dai calcoli comunicati dal responsabile del Servizio Finanziario, si colloca al di sotto del valore soglia pari ad € 411.936,99 inteso come limite massimo di spesa di personale al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP .

Con la proposta di deliberazione n.78 del 16.11.2020 l’Ente propone una modifica al piano del fabbisogno di personale 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 56 del 04.09.2020, come sotto specificata:

“Assunzione di un agente di polizia municipale a tempo determinato e part- time 50 % Cat C in luogo di un posto a tempo indeterminato di un agente di polizia municipale a tempo indeterminato e part- time Cat C ”

ANNO	Profilo professionale	Cat	Area	Ore	Tattamento economico	Oneri riflessi	Irap	Totale
2020	Istruttore contabile /amm.vo	C	Amministrativa Tributi	36	1.918,28	488,42	163,05	2.586,75
2021	Istruttore amministrativo	C	Amministrativa	20	7.512,71	1.912,84	638,58	10.064,13
2022	Nessuna							

Spese per assunzioni a tempo determinato per il triennio 2020/2022

ANNO	Profilo Professionale	CA T.	AREA	Tempo lavoro	Trattamento economico	Oneri riflessi (Inail)	Irap	Totale
2020	01- Tirocinio formativo	-	-	100%	3.600,00	18,00	306,00	3.924,00
	01- Istruttore direttivo amministrativo/contabile dal 06.08.2019 al 15.11.2020	D	Finanziaria e Tributi	100%	21.794,09	3.434,31	1.866,19	27.094,59
	01 – Vigile	C	Polizia locale	50%	1.131,91	288,20	96,21	1.516,32
2021	01 - Vigile	C	Polizia locale	50%	12.085,35	3.647,83	1.047,54	16.780,72
2022	Nessuna							

Dall'allegato alla delibera di Giunta Comunale n.78 del 16.11.2020 risulta che l'importo delle spese di personale a tempo determinato per l'anno 2020 è pari ad € 31.018,77 e consente all'Ente di non superare il limite di spesa di cui all'art.9, comma 28, del D.L.78/2010, previsto per l'anno 2009, pari ad € 38.899,19 .

Il revisore unico ritiene indispensabile procedere, in riferimento alle assunzioni programmate per l'esercizio finanziario 2021, ad ulteriori verifiche ,all'atto dell'avvio delle procedure assunzionali, al fine di garantire il rispetto del limite percentuale della spesa di personale sulle entrate correnti del triennio precedente l'assunzione ed il rispetto del limite di spesa stabilito dal valore soglia.

Le nuove regole sulle assunzioni di personale da parte dei Comuni ,dettate dall'articolo 33 del d.l. n. 34/2019, dallo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo di tale disposizione e dalla legge n. 160/2019, cd. di Bilancio 2020, non derogano alle disposizioni ed ai vincoli di legge previsti dalla normativa vigente se non espressamente abrogati o derogati. Rimangono pertanto validi tutti gli adempimenti e le verifiche che l'Ente deve porre in essere prima di procedere a nuove assunzioni di personale.

Il revisore unico

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario,

E S P R I M E

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 16.11.2020 nel rispetto delle condizioni sopra richiamate.

Data 19.11.2020

L'Organo di Revisione
